

Comunicata ai Capigruppo
consiglieri il
Prot. n°

comunicata al Sig.
Prefetto il
Prot. n.°



COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N 172 delibera

Data 23-11-2020

**OGGETTO: CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004
PER L'UTILIZZAZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE DEL
COMUNE DI AMATRICE -MODIFICA CONVENZIONE -
SOTTOSCRIZIONE NUOVA CONVENZIONE.**

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventitre** del mese di **novembre** alle ore **17:00** nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Fontanella Antonio	SINDACO	P
Bufacchi Massimo	VICE SINDACO	A
Paganelli Giambattista	ASSESSORE	P

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa **Manuela De Alfieri**

Il Presidente Dott. **Antonio Fontanella**

in qualità di SINDACO

Dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.1.2004 del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti per periodi di tempo predeterminati mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;

VISTO, in particolare, il comma 1 del citato articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, che recita:

"1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione";

ATTESO che:

- il Comune ha assunto in data 3.6.2018, con contratto a tempo determinato ex art. 110 del 267/2000 il Dott. Antonio Preite, con scadenza 31.12.2018, salvo proroghe delle deroghe art. 4 del D.L. 189/2016;
- in data 31.12.2018, attesa la proroga dello stato di emergenza, viene stipulato un nuovo contratto ai sensi dell'art. 110 d.lgs 267/2000, fino alla scadenza dello stato di emergenza (31.12.2020) e, comunque, non oltre il mandato del Sindaco, sull'erroneo presupposto che il contratto stipulato rientrasse nell'alveo delle assunzioni straordinarie autorizzate con D.L. 189/2016 .

ATTESO che, come chiarito dall'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio (prot. 1196 del 27.1.2020), i contratti di lavoro ex art. 110 del D.Lgs 267/2000, non rientrano nelle tipologie contrattuali ammissibili dal D.L. 189 del 2016, e pertanto, il Contratto di lavoro del Dott. Preite, grava interamente sul bilancio dell'Ente e soggiace alle ordinarie regole che disciplinano i contratti ex art. 110 del 267/2000.

RICHIAMATA la Sentenza della Cassazione del 13 gennaio 2014, n. 478- che individua un termine di durata minimo dei contratti stipulati ex art. 110 del 267/2000 in 36 mesi.

EVIDENZIATO pertanto che il contratto stipulato in data 03.06.2018, ha come scadenza naturale, atteso la durata minima dei suddetti contratti in 36 mesi, il 02.06.2021, salvo proroga espressa.

VISTO che con nota prot n. 2468 del 16.06.2020 il Comune di Campotosto (Aq) ha richiesto la disponibilità all'attivazione di una convenzione ex art 14 del CCNL 22.01.2004 per l'utilizzazione di mesi 12, a tempo parziale (per 27 h settimanali) del dipendente a tempo determinato ex art.110 del D.Lgs 267/2000, Dott. Antonio Preite, in qualità di vice segretario;

VISTO che lo stesso, dipendente ha espresso il suo consenso all'operazione di cui sopra;

ATTESO che la prestazione resa dal lavoratore ex art. 14 CCNL 22.01.2004 si configura quale "scavalco condiviso" e consiste nella prestazione a tempo parziale che il lavoratore svolge presso ciascuno degli enti cui è assegnato, sino al raggiungimento del limite di orario contrattualmente previsto;

DATO ATTO che tale istituto di scavalco condiviso non perfeziona l'ipotesi di comando temporaneo, né assunzione a tempo determinato, bensì si configura come uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico, senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficiarie rispetto all'espletamento del normale orario di lavoro con vincolo di esclusività (Corte dei Conti sez regionale di controllo per la Sicilia, parere n. 128 del 9 settembre 2014; Corte dei Conti sez regionale di controllo per la Lombardia, parei n. 414/2013 e n. 303/2014);

CONSIDERATO pertanto, lo scavalco condiviso, nei termini contrattualmente previsti dal citato art. 14 CCNL 22.01.2004, per la particolare forma di avvalimento di personale a tempo determinato (vincolo finanziario di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010);

VISTO lo schema di convenzione, che si compone di n. 10 (dieci) articoli, in cui sono disciplinati nello specifico: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due Enti coinvolti (Comune di Amatrice e Comune di Campotosto), la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

RITENUTA propria la competenza in ordine all'adozione dell'atto de quo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra Enti del medesimo comparto, mediante Convenzione, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di diversi datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 22.06.2020 recante in oggetto: “Convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 per l'utilizzazione di personale dipendente del Comune di Campotosto (AQ) – Approvazione”;

VISTA la nota del Comune di Campotosto acquisita al protocollo dell'Ente n. 18927 del 19.11.2020, “Convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 – Delibera n. 94 del 22.06.2020” con la quale si chiede una modifica, a far data dal 01.12.2020, dell'impiego del Dott. Antonio Preite da 27 ore settimanali a 18 ore settimanali;

VISTA la nota del Comune di Longone Sabino acquisita al protocollo dell'Ente n. 19102 del 23.11.2020 “Rapporto di lavoro ex art. 14 CCNL e art. 1, comma 557 L. n. 311/2004 del dipendente Dott. Antonio Preite. Richiesta”, con la quale si richiede l'autorizzazione, al Comune di Amatrice, all'utilizzo del dipendente Dott. Antonio Preite anche per 09 (nove) ore in scavalco d'eccedenza;

VISTI gli articoli 7, comma 6, e 53, del D. Lgs.30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

ATTESO che il presente provvedimento comporta una compartecipazione alla spesa per l'unità di personale coinvolta;

RITENUTO di approvare le summenzionate richieste, posto che, come da convenzioni allegate, il rapporto avrà inizio con decorrenza dalla sottoscrizione della stessa;

Con voti favorevoli unanimi resi ai sensi di legge

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Amatrice, ed il Comune di Campotosto avente per oggetto “**SCHEMA DI CONVENZIONE ex art. 14, commi 4 e 5 del CCNL Regioni - Enti Locali del 22.01.2004**”, dal **01.12.2020**, allo scopo di favorire una collaborazione fra enti perseguendo i principi dell'economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, formato in n. 10 articoli e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Amatrice, ed il Comune di Longone Sabino avente per oggetto “**SCHEMA DI CONVENZIONE ex art. 14, commi 4 e 5 del CCNL Regioni - Enti Locali del 22.01.2004**”, dal **01.12.2020**, allo scopo di favorire una collaborazione fra enti perseguendo i principi dell'economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, formato in n. 10 articoli e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di autorizzare, altresì, il dipendente Dott. Antonio Preite a svolgere ulteriori 09 (nove) ore presso il Comune di Longone Sabino ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, lo stesso Ente provvederà direttamente al pagamento degli emolumenti dovuti;
4. Di dare atto che il Comune di Campotosto provvederà a riconoscere al Comune di Amatrice, Ente datore di lavoro del dipendente in convenzione, le spese previste come indicate nella convenzione.
5. Di dare atto che il Comune di Longone Sabino provvederà a riconoscere al Comune di Amatrice, ente datore di lavoro del dipendente in convenzione, le spese previste come indicate nella convenzione
6. Di autorizzare il Sindaco, o altro soggetto da lui delegato, alla sottoscrizione delle convenzioni.
7. Di notificare la presente al dipendente.
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 con una seconda distinta votazione unanime favorevole.

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

IL SINDACO

F.to Antonio Fontanella

IL SEGRETARIO

F.to Manuela De Alfieri

Attesto che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Comunale dal 01-12-2020

Reg. 1779

li

IL SEGRETARIO

F.to Manuela De Alfieri

E' copia conforme all'originale

li,

IL SEGRETARIO

Manuela De Alfieri

La presente deliberazione trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva

li, 23-11-2020

ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

li, 23-11-2020

IL SEGRETARIO

F.to Manuela De Alfieri
